



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Allegato alla determinazione del Settore Servizi Sociali n. 102 dell'08.07.2019

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2019

(art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 167 del 19.07.1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce tra l'altro che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;
- **VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20.06.2019 che ha disposto:
 - di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei comuni e la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000,00, da integrare successivamente con altri fondi che si rendessero disponibili;
 - di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell'art. 11 della L.431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna”;
 - di approvare i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 al quale i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo;
- **VISTA** la determinazione prot. n. 20336 Rep. n. 1143 del 24.06.2019 della Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale, con la quale è stato approvato il bando regionale per l'attribuzione dei contributi di cui al fondo in oggetto, per l'annualità 2019;
- **RICHIAMATA** la nota prot. n. 20340 del 24.06.2019, con la quale la suddetta Direzione Generale ha invitato i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in oggetto per l'anno 2019 e a comunicare i relativi esiti improrogabilmente entro il 10 ottobre 2019;

in esecuzione della propria determinazione n. 102 dell'08.07.2019, con la quale è stato approvato il presente bando,

RENDE NOTO

che a decorrere **dall'08.07.2019 e improrogabilmente entro il 06.09.2019**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, per l'**anno 2019**, per l'assegnazione dei contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- 2) essere residenti nel Comune di Segariu. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- 3) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Segariu e occupata a titolo di abitazione principale;
ovvero
- 4) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sita nel Comune di Segariu e occupata a titolo di abitazione principale;
- 5) essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione per l'anno 2019;
- 6) non appartenere a nuclei familiari in cui anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- 7) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
- 8) non appartenere a nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 9) non essere già assegnatario di alloggio di E.R.P.;
- 10) non beneficiare, per l'anno 2019 e per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi d'intervento simili (tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare).

Il contratto di locazione deve:

- risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della Legge n. 431/98) e deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. ***In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro trenta giorni.***

I requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di pubblicazione del presente bando, anche al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) **Fascia A** – ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) **Fascia B** - ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore ai limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, **pari ad euro 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a € 2.320,00.

Il **nucleo familiare** che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 3 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Servizio Sociale procederà all'**istruttoria** delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, secondo le disposizioni del presente bando.

Successivamente si procederà alla formulazione di due elenchi provvisori degli ammessi al contributo (Fascia A e Fascia B) ed alla formazione di un elenco provvisorio degli esclusi, che saranno pubblicati all'Albo Pretorio per **dieci giorni consecutivi**, durante i quali gli interessati avranno facoltà di presentare eventuali opposizioni, debitamente motivate, al Responsabile del Servizio. Trascorso tale termine i suddetti elenchi diverranno definitivi e saranno comunicati alla Regione.

ART. 4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* (al netto degli oneri accessori) ed il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2019. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine della chiusura del bando, l'Ufficio di Servizio Sociale, provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza dell'avvenuto aumento; qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, l'Ufficio di Servizio Sociale procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è **subordinato** alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Sardegna ed alla disponibilità delle somme da questa trasferite, pertanto gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa al riguardo fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il contributo sarà erogato con decorrenza 01.01.2019 per i contratti già in essere a quella data, mentre per i nuovi contratti stipulati successivamente a tale data, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso di trasferimento in altro Comune, sarà erogata solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli aventi diritto dovranno dimostrare di essere stati in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2019 e, pertanto, dovranno presentare, all'Ufficio Servizio Sociale le ricevute di pagamento, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del locatore entro il termine che sarà opportunamente comunicato.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non dimostrati i pagamenti relativi ad alcuni canoni di locazione, il contributo verrà ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.

Il diritto al contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 e 2 del presente bando.

Nel caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso, che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso del richiedente sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Qualora invece il decesso sia avvenuto successivamente all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Comunale provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita istanza al Comune.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte.

Essa, debitamente sottoscritta, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune improrogabilmente **entro il 06.09.2019**.

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- fotocopia di un valido titolo di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- fotocopia del contratto di locazione, riportante gli estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2019 (mod. F23); in alternativa copia di adesione al D. Lgs. n. 23/201, art. 3 "cedolare secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relative al periodo gennaio – agosto 2019, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal locatore;
- copia dell'attestazione ISEE 2019.

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, saranno ESCLUSE. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante nei termini indicati.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

⇒ Il numero di protocollo rilasciato dall'Ufficio Protocollo servirà da identificativo per la consultazione della graduatoria.

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al concorso, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 9 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità relative al presente bando presso il Servizio Sociale del Comune di Segariu, con l'utilizzo di procedure anche informatiche e telematiche, nei modi e nei limiti necessari all'espletamento delle attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque

connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, anche in caso di eventuali comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente bando e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Segariu, con sede in via Municipio n. 9 – 09040 Segariu – tel. 070/9305011 – fax 070/9302306.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si farà riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20.06.2019, alla determinazione prot. n. 20336 Rep. n. 1143 del 24.06.2019 della Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili presso la sede comunale e sul sito istituzionale del Comune di Segariu www.comune.segariu.ca.it

Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Segariu, 8 luglio 2019

Il Responsabile del Procedimento
(A.S. Nicoletta Melis)

Il Responsabile del Servizio Sociale
(Andrea Fenu)